

Ufficio del Lavoro Portuale, Amministrazione del Personale e Demanio  
Settore demanio

Ordinanza n. 29 DEL 31/05/2021

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE COMPENDIO DEMANIALE MARITTIMO MOLO  
PAGLIARI E ANTISTANTI PONTILI GALLEGGIANTI

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

**Premesso:**

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e Marina di Carrara.

**Visto:**

- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in

riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94, così come modificato dall'articolo 10 del D.Lgs n. 169/2016, per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- l'art. 8 comma 3 lettera m) della Legge suindicata, relativo all'amministrazione, da parte del Presidente dell'AdSP, dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'A.d.S.P.;
- l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto della Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;

#### **Considerato:**

- che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;

- che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell’Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- che con verbale in data 21.10.2011 la Capitaneria di Porto di la Spezia ha provveduto a riconsegnare al Presidente dell’Autorità Portuale della Spezia l’immobile denominato Molo Pagliari e lo specchio acqueo circostante;
- che il molo e circostante specchio acqueo è stato interessato dai lavori inerenti alla realizzazione del nuovo sito di ricollocazione delle marine di Fossamastra e Canaletto;
- che è necessario individuare e regolamentare le zone, al fine di renderle utilizzabili temporaneamente ai soli concessionari;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Accesso alle aree e pontili del molo Pagliari**

Dal 01.06.2021 nelle aree del molo Pagliari e negli antistanti pontili principali e secondari è consentito l’accesso e il transito pedonale ai soli concessionari e/o utilizzatori delle concessioni.

Nel contempo continua ad essere consentito il trasferimento al compendio del molo Pagliari dei concessionari situati alle Marine del Canaletto e Fossamastra.

Eventuali interventi per completare gli allestimenti e gli ormeggi all’interno delle singole concessioni dovranno essere autorizzati dall’ Autorità di Sistema Portuale.

### **Art. 2**


#### **Divieti**

In tutta l’area e nei pontili è vietato l’accesso pubblico (consentito esclusivamente a concessionari e/o utilizzatori delle concessioni).

In tutta l’area e nei pontili è vietato l’accesso e il transito con biciclette e mezzi motorizzati.

In tutta l’area e nei pontili è vietato l’accesso e il transito nelle aree opportunamente segnalate/delimitate.

In condizioni meteo marine particolarmente avverse è vietato l’accesso nelle aree e pontili.



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Orientale  
Porti di La Spezia e  
Marina di Carrara

### **Art. 3 Pericolo di caduta a mare**

In tutti i pontili e nelle banchine aperte all'uso pubblico, al fine di evitare pericoli di caduta a mare, dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dal ciglio pontili/banchina.

### **Art. 4 Cartelli e segnalazioni**

Le misure di cui alla presente ordinanza verranno rese note mediante apposita segnaletica.

### **Art. 5 Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19**

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica tutt'ora in corso si richiamano gli utenti al puntuale rispetto della vigente normativa anti covid.

### **Art. 6 Deroghe**

È fatta salva la possibilità della A.d.S.P. di accordare, per accertate necessità, permessi in deroga ai divieti e limitazioni di cui agli articoli precedenti, a speciali condizioni e cautele.

### **Art. 7 Responsabilità**

Nessuna responsabilità, a qualunque titolo, per quanto previsto con la presente ordinanza, potrà essere attribuita all'Autorità di Sistema Portuale; in particolare i diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati.

### **Art. 8 Sanzioni**

I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi di legge.

### **Art. 9 Disposizioni finali**



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Orientale  
Porti di La Spezia e  
Marina di Carrara



Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.

IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)